



ORDINE DEGLI PSICOLOGI DELLA REGIONE PUGLIA
Elezioni per il rinnovo del Consiglio dell'Ordine degli Psicologi Regione Puglia

AVVISO

In data 24 settembre 2019 il Presidente del Consiglio Regionale,

- VISTA la legge 18 febbraio 1989, n. 56 come da ultimo modificata dalla Legge n. 3 del 11/01/2018;
- VISTO l'art.1-septies del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43;
- VISTO il DPR 221/05;
- PRESO ATTO che in osservanza del disposto dell'art. 2, comma 5, del DPR n. 221/05 alla data del 24/09/2019 di indizione delle elezioni risultano iscritti all'Albo n. 5740 professionisti di cui 33 sospesi, pari a 5691 iscritti alla sezione A e 16 iscritti alla sezione B, per un totale di 5707 elettori;
- PRESO ATTO che in base a quanto previsto dall'art. 2, comma 1, e alla tabella di cui all'allegato 1, il numero dei consiglieri da eleggere è pari a 15 di cui n.14 iscritti alla sez. A e n.1 iscritto alla sez. B;

ha indetto

le elezioni per il rinnovo del Consiglio così come sopraesposto e come indicato dal DPR 221/05.

Il presente avviso costituisce, ex art. 2, comma 5, del DPR 221/05, l'avviso di convocazione per l'esercizio dei diritti connessi all'elettorato attivo e passivo:

1) CONVOCAZIONE DEGLI ELETTORI: LUOGO, DATE E ORARI DELLE VOTAZIONI –

La prima votazione, con l'apertura del seggio presso la sede del Consiglio dell'Ordine in Bari, P.zza F.lli Sorrentino n. 6 dalle ore 09.00, si tiene:

- il giorno **23 novembre 2019** dalle ore 09,30 alle 19,30;
- il giorno **24 novembre 2019** dalle ore 09,30 alle 19,30;
- il giorno **25 novembre 2019** dalle ore 09,30 alle 19,30;

Qualora alle ore 19.30 del giorno 25 novembre 2019 non abbia votato almeno un quarto degli aventi diritto, la seconda votazione si tiene:

- il giorno **1 dicembre 2019** dalle ore 09,30 alle 19,30
- il giorno **2 dicembre 2019** dalle ore 09,30 alle 19,30
- il giorno **3 dicembre 2019** dalle ore 09,30 alle ore 19,30

2) NUMERO DEGLI ISCRITTI E CONSIGLIERI DA ELEGGERE – Il numero dei consiglieri da eleggere è pari a 15 di cui n. 14 iscritti alla sezione A e n. 1 iscritto alla sezione B;

3) PROCEDURE ELETTORALI – Le procedure elettorali si svolgeranno secondo quanto previsto dalla normativa vigente:

D.P.R. 221 del 25 ottobre 2005;

Legge n. 56 del 18 febbraio 1989, da ultimo modificata dalla Legge n. 3 del 11 gennaio 2018:

Art. 20 (Elezioni del consiglio regionale o provinciale dell'ordine)

1. Le elezioni per il rinnovo dei consigli territoriali dell'Ordine si svolgono contemporaneamente nel terzo quadrimestre dell'anno di scadenza. La proclamazione degli eletti deve essere effettuata entro il 31 dicembre dello stesso anno)). 2. Il consiglio dell'ordine uscente rimane in carica fino all'insediamento del nuovo consiglio. 3. **COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 25 OTTOBRE 2005, N. 221.** 4. **COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 25 OTTOBRE 2005, N. 221.** 5. **COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 25 OTTOBRE 2005, N. 221.** 6. **COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 25 OTTOBRE 2005, N. 221.** 7. L'elettore viene ammesso a votare previo accertamento della sua identità personale, mediante l'esibizione di un documento di identificazione ovvero mediante il riconoscimento da parte di un componente del seggio. 8. L'elettore ritira la scheda, la compila in segreto e la riconsegna chiusa al presidente del seggio, il quale la depone nell'urna. 9. Dell'avvenuta votazione è presa nota da parte di uno scrutatore, il quale appone la propria firma accanto al nome del votante nell'elenco degli elettori. 10. **COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 25 OTTOBRE 2005, N. 221.** (11. Le votazioni durano da un minimo di due giorni ad un massimo di cinque giorni consecutivi, di cui uno festivo, e si svolgono anche in più sedi, con forma e modalità che ne garantiscano la piena accessibilità in ragione del numero degli iscritti, dell'ampiezza territoriale e delle caratteristiche geografiche. Qualora l'Ordine abbia un numero di iscritti superiore a 5.000 la durata delle votazioni non può essere inferiore a tre giorni. Il Presidente è responsabile del procedimento elettorale. La votazione è valida in prima convocazione quando abbia votato almeno un quarto degli iscritti; in seconda convocazione qualunque sia il numero dei votanti purché non inferiore a un decimo degli

Ordine degli Psicologi della Regione Puglia

Via Fratelli Sorrentino 6, 70126 – Bari C. F. 93091790720 Tel. 080-5421037 fax 080-5508355
segreteria@psicologipuglia.it segreteria.psicologipuglia@psypec.it www.psicologipuglia.it



ORDINE DEGLI PSICOLOGI DELLA REGIONE PUGLIA

iscritti). 12. (COMMA ABROGATO DALLA L. 11 GENNAIO 2018, N. 3). 13. Il seggio, a cura del presidente del consiglio dell'ordine, è costituito in un locale idoneo ad assicurare la segretezza del voto e la visibilità dell'urna durante le operazioni elettorali.

Art. 21 (Composizione del seggio elettorale)

(COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 25 OTTOBRE 2005, N. 221). 2. Il segretario del consiglio regionale o provinciale dell'ordine esercita le funzioni di segretario del seggio; in caso di impedimento è sostituito da un consigliere scelto dal presidente dello stesso consiglio dell'ordine. 3. Durante la votazione è sufficiente la presenza di tre componenti dell'ufficio elettorale.

Art. 22 (Votazione)

1. Le schede per la prima e la seconda convocazione sono predisposte in un unico modello, predeterminato dal Consiglio nazionale con il timbro del consiglio dell'ordine regionale o provinciale degli psicologi. Esse, con l'indicazione della convocazione cui si riferiscono, immediatamente prima dell'inizio della votazione, sono firmate all'esterno da uno degli scrutatori, in un numero corrispondente a quello degli aventi diritto al voto. 2. (COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 25 OTTOBRE 2005, N. 221). 3. Risultano eletti coloro che hanno riportato il maggior numero di voti. 4. I componenti eletti che sono venuti a mancare per qualsiasi causa sono sostituiti dai candidati, compresi nella graduatoria, che per minor numero di voti ricevuti seguono immediatamente nell'ordine. Qualora venga a mancare la metà dei consiglieri si procede a nuove elezioni.

Art. 23. (Comunicazioni dell'esito delle elezioni)

1. Il presidente del seggio comunica alla presidenza del consiglio dell'ordine regionale o provinciale i nominativi di tutti coloro che hanno riportato voti e provvede alla pubblicazione della graduatoria e dei nomi degli eletti mediante affissione nella sede del consiglio dell'ordine. 2. I risultati delle elezioni sono, inoltre, comunicati al Consiglio nazionale dell'ordine, al Ministro di grazia e giustizia, nonché al procuratore della Repubblica del tribunale in cui ha sede il consiglio regionale o provinciale dell'ordine. (7) AGGIORNAMENTO (7) La L. 11 gennaio 2018, n. 3 ha disposto (con l'art. 9, comma 6) che "Nella legge 18 febbraio 1989, n. 56, ogni riferimento al Ministro di grazia e giustizia e al Ministero di grazia e giustizia si intende fatto, rispettivamente, al Ministro della salute e al Ministero della salute".

- 4) **VOTAZIONE PER CORRISPONDENZA** - È ammessa la votazione per corrispondenza mediante lettera raccomandata. L'elettore, una volta costituito il seggio elettorale, richiede alla segreteria dell'ordine la scheda debitamente timbrata che, entro e non oltre la chiusura della prima convocazione, deve pervenire chiusa in una busta sulla quale è apposta la firma del votante autenticata nei modi di legge, unitamente alla dichiarazione che la busta contiene la scheda di votazione, al presidente del seggio presso la sede del seggio medesimo. Il presidente del seggio conserva la scheda nella sede del seggio sotto la propria responsabilità. Ove sia raggiunto il quorum costitutivo, il presidente del seggio, verificata e fattane constatare l'integrità, apre la busta, ne estrae la scheda, senza aprirla, e la depone nell'urna. Nella eventualità in cui non sia raggiunto il quorum previsto per la prima votazione, il voto espresso per corrispondenza concorre ai fini del calcolo del quorum della seconda votazione. L'iscritto che ha esercitato il voto per corrispondenza può votare personalmente alla seconda votazione.
- 5) **CANDIDATURE** - Per quanto sopra, le candidature sono indicate al Consiglio dell'Ordine personalmente negli orari di apertura degli uffici, ovvero negli altri modi stabiliti dall'art. 38 del DPR n. 445/2000 e s.m.i. entro le ore 24.00 del 2 novembre 2019. L'indirizzo postale della sede dell'Ordine è Via Fratelli Sorrentino 6, 70126 - Bari; l'indirizzo di posta elettronica certificata è segreteria.psicologipuglia@psypec.it. La diffusione sarà assicurata dal Consiglio dell'Ordine mediante pubblicazione, a partire dal giorno 4 novembre 2019, sul sito internet dell'Ordine (www.psicologipuglia.it) nonché presso il seggio per l'intera durata delle elezioni. Ai sensi dell'art. 38 del DPR 445/2000, il dipendente dell'Ordine addetto a ricevere le domande di candidatura è il dipendente Pilato Marco e in caso di assenza di quest'ultimo il dipendente Priolo Antonino.
- 6) **QUORUM PER LA VALIDITA' DELLE VOTAZIONI** - Per la validità delle votazioni è necessario:
- a) per la prima votazione, che abbia votato almeno (1/4) degli aventi diritto, pari a 1427;
 - b) per la seconda votazione, che abbia votato almeno (1/10) degli aventi diritto, pari a 571.
- Nel caso in cui non sia stato raggiunto il quorum della prima convocazione sarà data tempestiva comunicazione sul sito internet dell'Ordine www.psicologipuglia.it

Bari, 24 settembre 2019



Il Presidente
Dott. Antonio Di Girolamo

Ordine degli Psicologi della Regione Puglia

Via Fratelli Sorrentino 6, 70126 - Bari C. F. 93091790720 Tel. 080-5421037 fax 080-5508355
segreteria@psicologipuglia.it segreteria.psicologipuglia@psypec.it www.psicologipuglia.it